



# - SEMINARIO - "La tutela delle acque dall'inquinamento"

Venerdì 31 Luglio 2009 - Rosignano S. (Li)

"Il Regolamento della Regione Toscana  
sull'utilizzazione agronomica delle acque di  
vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari"

REGIONE TOSCANA  
Direzione Generale dello Sviluppo Economico  
Settore "Politiche Agroambientali, Attività Faunistica-Venatoria"  
Dott. Leonardo Calistri



# *Indice*

1) Quadro normativo Nazionale

2) Quadro normativo Regionale

2.1) Regolamento Regionale

2.1.1) Articolato

2.1.2) Allegati IV capo 7 (comunicazione e relazione tecnica)





# *Definizione*

**-D.Lgs 152/2006 - Sezione II -  
-Tutela delle acque dall'inquinamento - Titolo I  
-Principi generali e competenze**

## **74. Definizioni**

p) **utilizzo agronomico**: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenuti;



# *Criteri*

## Criteri generali per l'utilizzazione agronomica

- 1) tutela delle acque ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione;
- 2) produzione, da parte degli effluenti, di un effetto irriguo, concimante e ammendante sul terreno;
- 3) contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola;
- 4) elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ed uniforme applicazione degli stessi.





# *Quadro normativo Nazionale*

## **D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”**

Parte terza: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Parte terza: Capo IV Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici

Art 112 comma 1) è soggetta a comunicazione all'autorità competente ...

Art 112 comma 2) Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica in base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del MiPAF , di concerto con i Ministri....d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni entro 180 giorni..., garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto



# *Quadro normativo Nazionale*

**D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"**  
Art 112 comma 3). Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinali in particolare:

- a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 574/96;
- b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;
- c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
- d) i criteri e le procedure di controllo,, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
- e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall'articolo 137, comma 15.





# *Quadro normativo Nazionale*

## L. 11 novembre 1996, n. 574

- Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 novembre 1996, n. 265.

## D.M. 6 luglio 2005

- Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.



# *Quadro normativo Nazionale*

...inoltre non possono essere considerate rifiuto per il fatto di essere disciplinate "da specifiche atti normativi" nei limiti delle disposizioni speciali contenuti nelle norme regionali che ne disciplinano le condizioni di utilizzo e di essere "utilizzate esclusivamente all'interno dell'attività agricola".

**L. 11 novembre 1996, n. 574**

**"Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari"**

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 novembre 1996, n. 265.





# *Quadro normativo Regionale*

L.R. 31 maggio 2006, n. 20.

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Pubblicata nel B.U. Toscana 7 giugno 2006, n. 17, parte prima.

Art. 12 Acque destinate all'utilizzazione agronomica.

1) L'utilizzazione agronomica, come definita dall'articolo 74, comma 1, lettera p), del decreto legislativo, è attuata, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo, per:

b) le acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 e dal D.M. 6 luglio 2005 del MiPAAF



# *Quadro normativo Regionale*

## L.R. 20/06 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"

2. La comunicazione ..... è presentata al comune almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività dal rappresentante legale dell'azienda che produce gli effluenti ...

3. Il regolamento di cui all'articolo 13, detta le procedure e le modalità per lo svolgimento dell'utilizzazione agronomica delle acque .....

4. La Giunta regionale nell'emanazione del regolamento, si attiene ai seguenti criteri:

a) le tecniche di distribuzione devono assicurare.....

b) le dimensioni dei contenitori per lo stoccaggio delle acque garantiscono una capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche o climatiche.





# *Quadro normativo Regionale*

## **L.R. 20/06 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"**

Art. 29 Abrogazioni. 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), fatto salvo quanto previsto dal comma 2;

*Art. 34 Utilizzo acque di rifiuto per la fertirrigazione.*

*Art. 35 Fertirrigazione - Fascia di rispetto attorno alla zona di smaltimento.*

*Art. 36 Fertirrigazione - Modalità.*

*Art. 37 Fertirrigazione - Divieti.*

*Art. 38 Classe C - Scarico sul suolo non adibito ad uso agricolo -  
Divieto in zone sottoposte a vincolo idrogeologico.*

*Art. 39 Utilizzo acque di rifiuto per la fertirrigazione -*

*Art. 40 Liquami delle imprese agricole. Accumulo*



# *Quadro normativo Regionale*

Delibera Giunta Regionale n .1034 del 24-10-2005

la quale delibera.....

"di consentire, in via transitoria e in attesa dell'emanazione della disciplina regionale in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, che gli adempimenti previsti dalla L.574/96 siano espletati sia secondo le modalità previste dalla legge stessa, sia secondo le modalità previste dal D.M. 6 luglio 2005"





# *Regolamento Regionale*

come siamo arrivati all'attuale regolamento.....

Il 13 settembre 2007 il Consiglio Regionale (II e IV Commissione) ha dato il parere positivo.



a fine settembre il provvedimento è stato approvato dalla G.R.



Il 5 ottobre il Regolamento è stato promulgato dal Presidente della Giunta (art.42 dello Statuto Regionale) e pubblicato il 13 ottobre 2007 (abrogato)



Regolamento di attuazione della l.r. 20/06 n° 46/08 pubblicato il 17 settembre 2008  
(entrato in vigore il 2/10/2008)



# *Regolamento Regionale - Articolato*

Decreto del Presidente della Giunta n° 46/R del 8 settembre 2008

"Regolamento di attuazione della legge regionale del 31 maggio 2006  
n 20 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento""

## Capo III

*Art. 30 - ambito di applicazione*

*Art. 31 - comunicazione ai fini dello spandimento delle acque di  
vegetazione e delle sanse umide*

*Art. 32 - modalità e tempi di spandimento delle acque di  
vegetazione e delle sanse umide*

*Art. 33 - Divieti di spandimento delle acque di vegetazione e delle  
sanse umide*

*Art. 34 - Modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle  
sanse umide*

*Art. 35 - Modalità di trasporto delle acque di vegetazione e delle  
sanse umide*

*Art. 36 - Controlli e relazioni periodiche relativi alle delle acque di  
vegetazione e delle sanse umide*





# *Regolamento Regionale- Articolato*

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera e) della l.r. 20/2006 disciplina, in particolare le procedure e le modalità per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto all'articolo 12, comma 1, lettera b) e comma 4) della l.r. 20/2006.
2. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari disciplinata dalla legge 574/96 e dal presente regolamento è esclusa ai sensi dell'articolo 185, comma 1 del decreto legislativo 152/2006.



# *Regolamento Regionale- Articolato*

1. Il presente capo disciplina in particolare le procedure e le modalità per:

a) l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione sulla base di quanto previsto all'articolo 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale;

b) lo spandimento delle sanse umide dei frantoi oleari sulla base delle disposizioni di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 e dal decreto ministeriale 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art 38 del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152).





# *Regolamento Regionale- Articolato*

## Art. 2 Definizioni .....

1). Fatte salve le def. Del 152/06....:

a) acque di vegetazione: le acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione;

L. 11 novembre 1996, n. 574 .

1. Le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.



# *Regolamento Regionale- Articolato*

## Art.31 Comunicazione ai fini.....

1. La comunicazione è presentata al comune in cui ricade il sito di spandimento dal legale rappresentante del frantoio

(Non trattandosi di scarico non si parla mai di autorizzazione ma di comunicazione!)

2. La comunicazione è presentata ogni anno al comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio dello spandimento.
- 3 La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell'allegato 4 capo 7.1 (comunicazione) e 7.2 (relazione tecnica)





# *Regolamento Regionale- Articolato*

## Art.31 Comunicazione ai fini.....

Comunicazione differenziata per i frantoi con capacità effettiva di lavorazione superiore o inferiore a 2 T.

2. Il Comune, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmette una copia all'ARPAT per la verifica periodica delle operazioni di spandimento di cui dell'articolo 9 della l. 574/1996.

3. Il Comune può impartire specifiche prescrizioni.....



# *Regolamento Regionale- Articolato*

## Art.32 Modalità e tempi di spandimento

1. Lo spandimento deve essere concluso entro il 31 marzo di ogni anno salvo deroghe concesse dal comune ove ricade il sito di spandimento. La deroga può essere concessa su richiesta motivata del legale rappresentante del frantoio. Il comune può concedere la deroga disponendo il periodo massimo per lo spandimento che non può superare la data del 15 maggio e le eventuali prescrizioni a tutela dell'ambiente e della salute.





# *Regolamento Regionale- Articolato*

## Art. 33 Divieti di spandimento

- a) entro 10 metri dai corsi d'acqua...
- b) entro i 20 metri dalle sponde dei corsi d'acqua sup. significativi ....
- c) entro i 20 metri dalle zone umide ....
- d) entro 200 metri dalle abitazioni
- e) pendenza >15% privi di sistemazione distribuzione ed interrimento pendenze >15 % < 25 %
- f) nei boschi;
- g) nei giardini ed aree di uso pubblico;
- h) nelle aree di protezione primaria e nelle aree di salvaguardia
- i) nelle aree di cava;
- j) nei terreni investiti da colture orticole in atto;
- k) nei terreni in cui siano localizzate falde .....
- l) nei terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.



# *Regolamento Regionale- Articolato*

## Art.34 Modalità di stoccaggio

4. La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere calcolata in base ai seguenti parametri:

a) volume delle acque di vegetazione, e le eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti, prodotte in 15 giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;

b) apporti delle precipitazioni, se non si dispone di coperture adeguate;

c) franco di sicurezza, di almeno dieci centimetri. Il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione.





# *Regolamento Regionale- Articolato*

## Art.34 Modalità di stoccaggio

5. l'eventuale scarico delle acque di lavaggio delle olive, non ricomprese nella determinazione della capacità di stoccaggio, è regolamentata dalla vigente normativa sullo scarico delle acque reflue.

Tabella 1 allegato 2: tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche

Punto 11: produzione di olio da olive, escluse le acque di vegetazione: carico < a 100AE condizioni vincolanti per lo scarico in pubblica fognature e per lo scarico fuori dalla pubblica fognature(1)

(1) Deve essere presente un opportuno specifico pretrattamento delle acque reflue in relazione alla tipologia di impianto di trattamento depurativo adottato ed alle caratteristiche del corpo recettore finale.



# *Regolamento Regionale - Articolato*

## Art.34 Modalità di stoccaggio

6. Ove il frantoio disponga di contratti di conferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide ovvero di altri documenti che dimostrino l'effettivo trasferimento ad altre soggetti, la capacità di stoccaggio dei contenitori è ridotta in proporzione al volume trasferito

7. Il fondo delle pareti devono essere impermeabili...(coefficiente di permeabilità...) e avere un fosso di guardia.....

8. E' obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio di nuova costruzione situati nei centri abitati





# *Regolamento Regionale- Articolato*

## Art.54 Norme transitorie

2. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide esistenti alla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 34 entro un anno dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate i tempi di adeguamento sono due anni.



# *Regolamento Regionale- Articolato*

## Art. 35 Modalità di trasporto

1. Il trasporto è effettuato in contenitori chiusi.
2. Il trasporto è predisposto dal legale rappresentante del frantoio, da cui si originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate, un documento di accompagnamento numerato progressivamente datato e redatto in triplice copia.
6. I documenti sono conservati per almeno 2 campagne olearie di riferimento, dal legale rappresentante del frantoio, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento.





# *Regolamento Regionale - Articolato*

## Art.35 Modalità di trasporto

2. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:

- a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque .... trasportate costituiti da denominazione, ragione sociale, indirizzo sede legale dello stabilimento, e i dati identificativi del legale rappresentante;
- b) la quantità delle acque trasportate espresse in metri cubi;
- c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
- d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
- e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque .... trasportate.



# *Regolamento Regionale- Articolato*

## Art. 36 Controlli e relazioni periodiche

1. Il controllo su campo dell'attività di utilizzazione agronomica delle acque ..... è definito nei programmi annuali dell' ARPAT.
2. I risultati dei controlli di cui al comma 1 sono comunicati al Comune.
3. L'ARPAT sulla base delle comunicazioni entro il 31 gennaio dell'anno successivo comunica alla Regione una relazione sull'applicazione del presente regolamento.





# *Regolamento Regionale - Allegati*

## Allegato 4

- Sezione 7.1

Dati contenuti nella comunicazione di cui all'art.31  
comma 3

- Sezione 7.2

Dati contenuti nella relazione tecnica di cui all'  
articolo 31, comma 3



# *Regolamento Regionale - Allegato 4*

Allegato 4 capo 7 sezione 7.1:

Dati contenuti nella comunicazione

A. DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DATI E CARATTERISTICHE DEL FRANTOIO

B. DATI RELATIVI AI SITI DI SPANDIMENTO

C. DATI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO

D. ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE





# *Regolamento Regionale – Allegato 4*

## Allegato 4 capo 7 sezione 7.2: Dati contenuti nella relazione tecnica

### A. SITO OGGETTO DI SPANDIMENTO

1. Identificazione del sito
2. Pedologia
3. Geomorfologia
4. Idrologia
5. Agroambiente

### B. TRASPORTO E SPANDIMENTO

### C. CARTOGRAFIA